



Decreto Rettorale
Repertorio n. **931**
Prot. n. **126994** del **02/08/2018**

Oggetto: Bando di concorso per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione in Professioni legali per l'A.A. 2018/2019 -

Il Rettore decreta quanto segue:

- presso l'Università degli Studi di Firenze è indetta la selezione per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione in Professioni legali per l'A.A. 2018/2019, secondo quanto indicato nel bando in allegato;
- nell'ambito del complessivo numero dei posti previsti a livello nazionale con Decreto Interministeriale 23 luglio 2017, n. 557, sono stati assegnati a questo Ateneo per l'anno accademico 2018/2019 per il primo anno n. **95 posti**.
- l'iscrizione si chiude inderogabilmente alle **ore 13:00** del giorno **5 ottobre 2018**;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.

I seguenti n. 3 allegati sono parte integrante del decreto:

- 1) presupposti giuridici;
- 2) bando di selezione;
- 3) informativa sulla privacy.

IL RETTORE
(*Prof. Luigi Dei*)
f.to IL PRORETTORE VICARIO
(*Prof.ssa Vittoria Perrone Compagni*)



ALL. 1) PRESUPPOSTI GIURIDICIDI

D.R. rep. n. 931 Prot. n. 126994 del 02/08/2018

- Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento" e, in particolare, il Capo III;
- Legge 2 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- Decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, e in particolare l'art. 16, comma 5, che dispone che *l'accesso alle scuole di specializzazione avvenga mediante concorso per titoli ed esame*, e il comma 6 secondo il quale *le prove di esame hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole. La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti*;
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 39, comma 5;
- Legge 2 agosto 1999, n. 264 "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera d);
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286", in particolare l'art. 46 "Accesso degli stranieri alle Università";
- Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, 21 dicembre 1999, n. 537, e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali, e, in particolare, l'art. 4, commi 1 e 3, che stabilisce che *alle scuole si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame, indetto con decreto del MIUR, di concerto con il Ministero della giustizia, con unico bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e che prevede, altresì, che nel bando siano indicate le sedi e la data della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola, le necessarie disposizioni organizzative e la sede ove, il giorno delle prove, controllata l'integrità dei pieghi, è sorteggiato l'elaborato per la prova da parte di un candidato, nonché le modalità di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- Decreto Rettorale 26 aprile 2001, n. 458 con il quale è stata istituita la Scuola di Specializzazione



per le Professioni Legali;

- Decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 11 dicembre 2001, n. 475, recante il Regolamento sulla valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- Legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" e in particolare l'art. 26;
- Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, rubricato "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3/11/1999, n. 509 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, rubricato "Nuova disciplina in materia di accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lett. a), della legge 25 luglio 2005, n. 150" e, in particolare, l'articolo 2;
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
- Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669 "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento";
- Statuto emanato con decreto del Rettore 6 aprile 2012, n. 329;
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, riguardante il Regolamento sulla riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l'articolo 10, comma 3, e 11, comma 2;
- Legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense e, in particolare, l'art. 41, comma 9, in forza del quale "il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno";
- Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 8 luglio 2015, n. 731;
- Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali - Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
- Disposizioni interministeriali prot. 5322 del 19 febbraio 2018 recanti "Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/ internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia l'A.A. 2018-2019";
- Decreto Interministeriale n. 557 del 23 luglio 2018, rubricato "Bando di Concorso per le Professioni Legali anno accademico 2018/2019";
- Decreto Interministeriale n. 558 del 23 luglio 2018, rubricato "Programmazione degli accessi alle Scuole di Specializzazione Professione Legali anno accademico 2018/2019";
- Manifesto degli Studi dell'Università degli Studi di Firenze per l'A.A. 2018/2019 pubblicato in data 29 giugno 2018;



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
SERVIZI ALLA
DIDATTICA

ALL. 2)

**BANDO DI SELEZIONE PER L'AMMISSIONE ALLA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN**

Professioni Legali

D.R. rep. n. 931 Prot. n. 126994 del 02/08/2018

**SCADENZA: 5 ottobre 2018
(entro le ore 13:00)**

ANNO ACCADEMICO 2018/2019



INDICE

Art. 1 – Posti a concorso	pag. 3
Art. 2 – Requisiti per la partecipazione e titoli di accesso	pag. 3
Art. 3 – Domanda di partecipazione alla prova di ammissione	pag. 3
Art. 4 – Candidati con disabilità o con diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)	pag. 4
Art. 5 – Commissione giudicatrice	pag. 4
Art. 6 – Data, luogo e modalità di accesso alla prova	pag. 4
Art. 7 – Caratteristiche della prova	pag. 5
Art. 8 – Modalità di svolgimento della prova e obblighi dei candidati	pag. 5
Art. 9 – Cause di annullamento della prova	pag. 6
Art. 10 – Criteri di valutazione della prova e valutazione dei titoli	pag. 6
Art. 11 – Assegnazione dei posti ai candidati	pag. 7
Art. 12 – Modalità di presentazione della domanda di immatricolazione	pag. 7
Art. 13 – Trattamento dei dati personali	pag. 8
Art. 14 - Pubblicità	pag. 8
Art. 15 – Responsabile del procedimento	pag. 8
Art. 16 – Disposizioni finali	pag. 8

Art. 1 - POSTI A CONCORSO

1. È indetto presso questo Ateneo il concorso per titoli ed esame per l'ammissione, per l'anno accademico 2018/2019, alla **Scuola di Specializzazione per le professioni legali** per il conseguimento del diploma di **Specialista in Professioni Legali**.
2. Nell'ambito del complessivo numero dei posti previsti a livello nazionale con Decreto Interministeriale n. 558 del 23 luglio 2018, emanato ai sensi del D.M. del 21 dicembre 1999 n. 537, sono stati assegnati a questo Ateneo per l'anno accademico 2017/2018 con Decreto Interministeriale n. 557 del 23 luglio 2018 per il primo anno **n. 95 posti**.

Art. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E TITOLI DI ACCESSO

1. Sono ammessi al concorso i laureati dei corsi di **laurea magistrale in Giurisprudenza [Classe LMG-01]**, di **laurea specialistica in Giurisprudenza [Classe 22/S]** e di **laurea in Giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento antecedente al D.M 509/99**.
2. Sono ammessi alla prova, con riserva, anche i candidati che alla data di scadenza della presentazione delle domande di ammissione del **5 ottobre 2018** non siano ancora in possesso del titolo accademico ma lo conseguano comunque in data anteriore alla prova stessa del **25 ottobre 2018**.
3. Per l'ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza straniera si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE

1. I candidati dovranno compilare la domanda di partecipazione alla prova **solo ed esclusivamente on line** collegandosi all'indirizzo <https://ammissioni.unifi.it>. Il servizio sarà attivo fino alle ore **13:00 del 5 ottobre 2018**. Oltre tale scadenza il collegamento verrà disattivato e **non sarà più possibile compilare la domanda né iscriversi o partecipare alla prova di ammissione. Non saranno accettate domande di partecipazione pervenute con modalità e tempi diversi da quelli riportati nel presente comma.**
2. Dopo aver completato la suddetta procedura informatica i candidati dovranno provvedere al pagamento di **euro 30,00** quale contributo di partecipazione alla prova. Il pagamento potrà essere effettuato secondo le modalità che saranno proposte dall'applicativo informatico. Il **pagamento del contributo** dovrà essere effettuato a pena di esclusione **entro le ore 13:00 del 5 ottobre 2018**.
3. **I candidati saranno considerati regolarmente iscritti e quindi ammessi alla prova solo dopo aver effettuato il pagamento del contributo di euro 30 di cui al precedente comma.** I candidati sono invitati a consultare lo stato della propria ammissione alla prova collegandosi all'indirizzo <https://ammissioni.unifi.it> verificando, dopo aver effettuato l'accesso, nella sezione "**i tuoi concorsi**" che l'iscrizione sia andata a buon fine e che il pagamento risulti acquisito. **Eventuali anomalie vanno segnalate tempestivamente tramite l'help online dell'applicativo informatico.**
4. Per nessun motivo potrà essere richiesto il rimborso del contributo per la partecipazione alla prova versato, anche in ipotesi di mancata partecipazione alla prova.
5. I candidati **extra Unione Europea residenti all'estero** oltre a quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo, sono tenuti a presentare **specifico domanda presso l'Autorità diplomatica o Consolare italiana competente per territorio**, ai sensi di quanto

previsto nelle norme ministeriali per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari (<http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>).

Art. 4 – CANDIDATI CON DISABILITA' O CON DIAGNOSI DI DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA)

1. I **candidati con disabilità ai sensi della Legge 104/92** debitamente certificata possono fare richiesta degli **ausili necessari** per sostenere la prova e possono fare, altresì, esplicita richiesta di un **tempo aggiuntivo** per sostenere la prova nella misura massima del **50%** rispetto al tempo complessivo.
2. I **candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) ai sensi della Legge 170/2010** con idonea certificazione rilasciata da non più di tre anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso SSN, possono fare richiesta di un **tempo aggiuntivo** per sostenere la prova nella misura massima del **30%** rispetto al tempo complessivo e, altresì, possono chiedere l'uso di **strumenti compensativi** necessari in relazione al tipo di DSA certificato.
3. La richiesta deve essere effettuata nell'apposita sezione della pagina <https://ammissioni.unifi.it>, indicando la tipologia di disabilità o DSA e l'ausilio richiesto per lo svolgimento della prova. Alla richiesta dovrà essere allegata in un **unico file pdf, pena la mancata concessione dei benefici, idonea documentazione** che attesti il riconoscimento della disabilità da parte delle Autorità preposte, nonché copia di un **documento di identità in corso di validità**.
4. Il **mancato invio della documentazione o l'invio di documentazione non conforme** ai criteri indicati o **l'invio con modalità diverse** rispetto a quanto previsto nel precedente comma 3, comporterà per il candidato lo svolgimento della prova senza la fruizione degli ausili richiesti.
5. I candidati con disabilità o DSA **residenti in Paesi esteri**, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o DSA **rilasciata nel paese di residenza**, accompagnata da una **traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese**. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accerteranno che la documentazione straniera attesti una condizione di disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.

Art. 5 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto Rettorale ed è composta da due professori universitari di ruolo in materie giuridiche, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio ed è presieduta dal componente avente maggiore anzianità di ruolo ovvero, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano di età. Con lo stesso decreto è nominato un apposito Comitato di vigilanza ed il Responsabile del Procedimento. I nominativi saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito <https://ammissioni.unifi.it>.
2. Alla Commissione giudicatrice è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare svolgimento della prova.

Art. 6 – DATA, LUOGO E MODALITA' DI ACCESSO ALLA PROVA

1. La prova di ammissione si svolgerà il **giorno 25 ottobre 2018**. La **sede** sarà resa nota entro tre giorni prima della prova sull'applicativo TURUL all'indirizzo <https://ammissioni.unifi.it>.
2. I candidati dovranno presentarsi in sede di prova alle **ore 08:30** per le operazioni di

identificazione muniti di un **documento di identità valido** (preferibilmente quello indicato nella domanda di ammissione), nonché **dell'attestazione di iscrizione scaricabile dall'applicativo nella sezione "i tuoi concorsi" disponibile 3 giorni prima della data della prova. I candidati sprovvisti di documento di identificazione non saranno ammessi a sostenere la prova.**

3. I **candidati extra Unione Europea** dovranno presentarsi muniti, pena l'esclusione, del passaporto con lo specifico visto d'ingresso per "studio" e del permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dall'ente preposto attestante l'avvenuto deposito della richiesta di permesso.
4. **Si invitano i candidati a presentarsi in sede concorsuale privi di borse, zaini o altri similari** tenuto conto che è fatto divieto di introdurre nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch o di altra strumentazione simile, nonché manuali, testi scolastici, appunti manoscritti e materiale di consultazione.
5. I candidati che per qualsiasi motivo non si presenteranno a sostenere la prova saranno considerati rinunciatari alla stessa.

Art. 7 – CARATTERISTICHE DELLA PROVA

1. Per l'ammissione alla Scuola è richiesto il superamento di una prova che consiste nella soluzione di **cinquanta quesiti a risposta multipla** di contenuto identico sul territorio nazionale, su argomenti di **diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale**. La prova d'esame è volta a verificare la conoscenza dei principi, degli istituti e delle tecniche giuridiche riguardanti le materie innanzi indicate. I quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione.
2. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo massimo di **90 minuti**.
2. Ai candidati con disabilità (*ex lege* 104/1992) e ai candidati affetti DSA (*ex lege* 170/2010), certificati e documentati, è concesso un tempo aggiuntivo come indicato nell'art. 4, commi 1 e 2 del presente Bando rispetto a quello definito dal precedente comma 2.

Art. 8 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA E OBBLIGHI DEI CANDIDATI

1. Il giorno dello svolgimento della prova, **alle ore 10**, la Commissione giudicatrice costituita presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università "La Sapienza" di Roma, previo controllo dell'integrità dei plichi contenenti le prove d'esame, invita uno dei candidati presenti ad estrarre a sorte una delle tre buste contenenti le prove d'esame. Il **numero che contrassegna la prova d'esame sorteggiata è comunicato, per via telematica, ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo al fine dell'immediato espletamento della prova di esame**. La consegna degli elaborati è effettuata contestualmente a tutti i candidati presenti nella sede di esame.
2. Il **tempo** a disposizione decorre dal momento in cui la **Commissione giudicatrice autorizza l'apertura delle buste** contenenti i questionari.
3. Dal momento in cui la Commissione giudicatrice autorizza l'apertura delle buste non sarà più consentito l'accesso ai candidati alla prova.
4. In sede di prova deve essere utilizzata una penna nera fornita dall'Ateneo.
5. **È fatto divieto ai candidati** di interagire tra loro durante la prova, di introdurre e/o utilizzare nelle aule *telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari* o altra

strumentazione similare, nonché di introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale disponibilità del candidato e/o introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione.

Art. 9 – CAUSE DI ANNULLAMENTO DELLA PROVA

1. Sono cause di annullamento della prova:

- a. l'introduzione nonché l'utilizzo in aula, da parte del candidato, di *telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari* o di altra strumentazione similare (fatti salvi i supporti necessari per i soggetti di cui all'articolo 4 del presente Bando), nonché di manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di consultazione e codici commentati con la giurisprudenza;
- b. l'interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati.
- c. l'apposizione sul compito (sia sul fronte che sul retro) della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della Commissione;
- d. l'apertura del plico contenente il questionario prima dell'autorizzazione della Commissione giudicatrice.

2. L'annullamento della prova è disposto dalla Commissione giudicatrice e **non verrà determinato il punteggio della prova annullata.**

Art. 10 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA E VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. Ai fini della formulazione della graduatoria in relazione ai posti disponibili, la Commissione giudicatrice ha a disposizione per ciascun candidato **60 punti**, dei quali **50 punti** per la valutazione della prova d'esame, **5 punti** per la valutazione del *curriculum* e **5 punti** per il voto di laurea.
2. La valutazione del *curriculum* e del voto di laurea avviene secondo i criteri stabiliti nell'Allegato 2 del Decreto Interministeriale del 23 luglio 2018, n. 557, come segue:

A) laureati secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999:

- Valutazione del Curriculum (Massimo 5 punti)
 - laurea conseguita entro 5 anni accademici **1 punto**
 - laurea conseguita oltre 5 anni accademici **0 punti**
- media curriculare:
 - 30/30 **4 punti**
 - 29/30 **3 punti**
 - 28/30 **2 punti**
 - 27/30 **1 punto**
- valutazione del voto di laurea (Massimo 5 punti):
 - 110/110 e lode **5 punti**
 - 110-109/110 **4 punti**
 - 108-107/110 **3 punti**
 - 106-105/110 **2 punti**
 - 104-102/110 **1 punto**

B) Laureati secondo l'ordinamento didattico adottato ai sensi del regolamento di cui al D.M. 509/1999 e al D.M. 270/2004:

- Valutazione del Curriculum (Massimo 5 punti)
 - laurea conseguita entro 6 anni accademici **1 punto**
 - laurea conseguita oltre 6 anni accademici **0 punti**
- media curriculare (calcolata tenendo conto dei voti ottenuti nel corso del biennio per il conseguimento della laurea specialistica o magistrale):
 - 30/30 **4 punti**
 - 29/30 **3 punti**
 - 28/30 **2 punti**
 - 27/30 **1 punto**
- valutazione del voto di laurea (ottenuto per il conseguimento della laurea specialistica o magistrale - Massimo 5 punti):
 - 110/110 e lode **5 punti**
 - 110-109/110 **4 punti**
 - 108-107/110 **3 punti**
 - 106-105/110 **2 punti**
 - 104-102/110 **1 punto**

3. In caso di **parità di punteggio** prevale il **candidato anagraficamente più giovane** (Legge n. 191 del 16/6/98, art. 2, c. 9).

Art. 11 - ASSEGNAZIONE DEI POSTI AI CANDIDATI

1. Sono ammessi alla Scuola di Specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella **graduatoria** compilata dalla Commissione giudicatrice di cui all'articolo 5 sulla base del punteggio complessivo riportato.
2. La graduatoria sarà pubblicata nella pagina web <https://ammissioni.unifi.it>.
3. A partire dal **giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria, esclusi i sabati e i festivi**, i candidati utilmente collocati avranno **sette giorni** di tempo per procedere all'immatricolazione secondo le modalità descritte nel successivo articolo 12 del presente bando. Scaduto detto termine gli interessati che non avranno proceduto con l'immatricolazione saranno considerati **rinunciatori** con conseguente perdita del posto e di qualsiasi diritto all'iscrizione.
4. I termini per la copertura degli eventuali posti rimasti vacanti in seguito a rinunce **dopo il termine** di cui al precedente comma, saranno resi noti mediante pubblicazione nella pagina web <https://ammissioni.unifi.it>.
5. Le **graduatorie saranno chiuse** con decreto dirigenziale entro il termine ultimo del **14 dicembre 2018** e le immatricolazioni non saranno in ogni caso più accolte dopo il **21 dicembre 2018**.
6. **Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.**

Art. 12 –IMMATRICOLAZIONE DEI CANDIDATI DELL'UNIONE EUROPEA ED EQUIPARATI

1. I vincitori dei posti di cui all'articolo 1 **dovranno collegarsi all'indirizzo:** <https://ammissioni.unifi.it> e immatricolarsi seguendo le istruzioni ivi pubblicate entro il termine indicato nel precedente articolo del presente bando.
2. La mancata presentazione della domanda di immatricolazione e della relativa

documentazione ovvero della iscrizione degli aventi titolo nei termini e nei modi sopra indicati comporterà la **decadenza dal diritto all'iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Professioni Legali dell'Università degli Studi di Firenze per l'A.A. 2018/2019.**

Art. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini istituzionali dell'Università in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali - Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
2. Gli interessati possono prendere visione dell'informativa in materia disponibile alla pagina (https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_SELEZIONI.pdf).

Art. 14 - PUBBLICITA'

1. Il presente Decreto è pubblicato in data odierna presso l'albo dell'Ateneo, ed è consultabile all'indirizzo <https://ammissioni.unifi.it>. Detta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge.

Art. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Decreto Interministeriale 23 luglio 2018, n. 557, il Responsabile del Procedimento (ex lege 241/90, art. 5, comma 1) sarà nominato nel Decreto Rettorale di costituzione della Commissione giudicatrice e del comitato di vigilanza.

Art. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa.
2. Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla prova indetta con il presente bando per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati.

Firenze, **2 agosto 2018**

IL RETTORE
(Prof. Luigi Dei)
f.to IL PRORETTORE VICARIO
(Prof.ssa Vittoria Perrone Compagni)



INFORMATIVA SELEZIONI

Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del personale o a procedure di selezione per l'ammissione a corsi a numero programmato o per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di collaborazione e/o insegnamento.

Gentile interessato,
desideriamo informarla che il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d'ora in avanti GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.

Ai sensi dell'art.13 del GDPR, pertanto, dobbiamo informarla che:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l'Università degli Studi di Firenze, , con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail urp@unifi.it, pec: ateneo@pec.unifi.it.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell'Area Affari generali e legali, Firenze, via G. la Pira, 4 telefono. 055 2757667 e-mail: privacy@adm.unifi.it.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA: nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR l'Università degli Studi di Firenze, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti al momento dell'iscrizione alla procedura selettiva, esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente in materia.

In particolare i dati da lei forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle prove selettive (titoli, curriculum) e dell'assenza di cause ostative alla partecipazione (dati giudiziari);
- b) accertamento disabilità cronica o temporanea dell'interessato per eventuale utilizzo di agevolazioni durante le prove concorsuali;
- c) accertamento eventuali condanne penali per detenuti che intendono partecipare a selezioni per accedere a corsi a numero chiuso;
- d) finalità di ricerca statistica o scientifica o per individuare azioni volte al miglioramento dei servizi didattici su dati aggregati o anonimi, senza possibilità di identificare l'utente.

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell'Università degli Studi di Firenze, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare.

L'Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall'Università degli Studi di Firenze avviene su server ubicati all'interno dell'Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR.

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all'UE.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI:

I dati personali inerenti l'anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.

I restanti dati raccolti (tracce e prove concorsuali) saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente o dal Regolamento di Ateneo su Massimario di scarto.

DIRITTI DELL'INTERESSATO:

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all'Università degli Studi di Firenze, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:

- l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art.15 del GDPR;
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall'Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all'art.18 del GDPR.

la S.V. ha altresì il diritto:

- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorio del trattamento ai fini dell'instaurazione del rapporto;
- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI:

Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail privacy@adm.unifi.it.

RECLAMO

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell'art.77 del GDPR.

OBBLIGATORIETA' O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI:

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alle lettere a) e c) è obbligatorio per permettere lo svolgimento delle prove selettive.

Il conferimento dei dati personali anche sensibili per la finalità di cui alla lettera b) è facoltativo. Nel caso però la S.V. si rifiuti di conferire i propri dati personali, l'Amministrazione non potrà garantire le agevolazioni previste per legge durante le prove concorsuali.

Il trattamento di cui alla lettera d), avvenendo su dati aggregati o anonimi, non prevede l'applicazione del GDPR.